### **STATUTI - MODIFICHE**

# COMUNE DI AGEROLA - Modifica ed integrazione Statuto.

### **ART. 15**

# Gruppi consiliari

- 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. Tali gruppi possono essere composti anche da un solo membro.
- 3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
  - 4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
- 6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

#### **ART. 24**

## **Composizione**

- 1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiori a 6 (sei), di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
- 2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati, in numero non superiore a 3 (tre), anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione sulle materie di loro competenza , ma non hanno diritto di voto.

#### **ART. 28**

## Partecipazione popolare

- 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nei quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
- 4. Considerata l'estensione del territorio comunale e l'articolazione degli interessi sono istituiti, con funzioni consultive, i Consigli di frazione in base ad apposito regolamento.

#### **ART. 82**

#### Bilancio comunale

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  - 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini

di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

- 3.Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato
- 5. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
- 6. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
- 7. il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo o degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
- 8. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il

commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

- 9. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
- 10. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
- 11. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

## **ART-91**

## Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti

Il Consiglio comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, procede alla nomina di una Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti, composta da 6 (sei) consiglieri, 4 (quattro) di maggioranza e 2 (due) di minoranza, oltre al Sindaco che ne fa parte di diritto e che la presiede. Alla Commissione compete la funzione di studiare e proporre al Consiglio le modificazioni e le aggiunte a tali atti nonchè i testi di nuovi regolamenti qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Commissione stessa o da qualsiasi consigliere o funzionario comunale.

Detta Commissione dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletta."